



CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del Reg. Data 09/07/2012	OGGETTO: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria"
-----------------------------------	--

L'anno *duemiladodici* il giorno *nove* del mese di *luglio*, alle ore *16.30* in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
VANO Bruno	X		QUADRINI Gianluca	X	
GRADOONA Pierpaolo	X		ZARELLI Saverio	X	
CASINELLI Romolo	X		MASTROIANNI Gilmar	X	
CHIETINI Andrea	X		GIOVANNONE Bernardo Maria		X
FORTUNA Giuseppe	X				
GABRIELE Iolanda	X				
GABRIELE Giuseppe	X				
PUZZUOLI Sandro	X				
SARDELLITTI Antonio	X				

Assegnati n. 13	Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri:	Presenti n. 12
In carica n. 13	Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Sardellitti Antonio** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale **Dr. Marasca Antonio**.

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: Mastroianni, Casinelli, Puzzuoli;

E' presente l'Assessore esterno: Venditti;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso il proprio parere favorevole.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio

Visto il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinante l'Imposta Municipale Propria";

Visto il D. L. n. 201, del 06.12.2011 e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9, del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime nel 2015;

Visto, altresì, il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l'art. 52, nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato come occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D. L. n. 201/2011 e nella citata legge di conversione e delle altre norme a cui lo stesso fa rinvio;

Visto a tal fine il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il DM del 21.12.2011, il quale stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2012;

Visto l'art. 29, comma 16 quater del D.L. 216 del 29/12/2011 convertito dalla Legge n. 14 del 24.02.2012, il quale stabilisce che il termine di deliberazione suddetto è stato differito al 30.06.2012;

Visto l'art. 42, del D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (Zarrelli, Mastroianni, e Quadrini) resi palesi

DELIBERA

Trasformare in vera e propria delibera la proposta che precede.

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 21 del 09-07-2012



COMUNE DI ARPINO

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	Pag. 4
Art. 5 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	Pag. 4
Art. 6 -	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	Pag. 5
Art. 7 -	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	Pag. 5
Art. 8 -	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	Pag. 6
Art. 9 -	<i>Versamenti e interessi</i>	Pag. 6
Art. 10 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 7
Art. 11 -	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 7
Art. 12 -	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	Pag. 8
Art. 13 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 8
Art. 14 -	<i>Disposizioni finali</i>	Pag. 8

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Arpino dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. I terreni agricoli ricadenti nel Comune di Arpino sono esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92, salvo l'emanazione di diverse successive disposizioni.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Le unità collabenti sono esenti dall'Imposta Comunale Propria, salvo che abbiano una capacità edificatoria. In tal caso, il terreno su cui insistono è considerato area fabbricabile.
5. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati con rendita catastale, dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o

inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, di cui all'articolo 13, comma 3, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, come modificato dall'art. 4 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, sono individuate le seguenti caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione:

- a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
- b) gravi lesioni alle strutture verticali;
- c) fabbricato oggettivamente diroccato.

ART. 6. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 7. - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 8 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.

Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Arpino in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

ART. 9 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. Come previsto dall'art. 13 comma 12 del D.L. 201/2011 a decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale che dovrà essere approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 9, comma 6, del d. lgs. n. 23 del 2011.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 6,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 10 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Per i crediti ICI dei contribuenti, accertati e non ancora rimborsati da parte dell'Ente, tenuto conto dell'omogeneità dei tributi di che trattasi, è prevista la compensazione con i debiti IMU relativi all'abitazione principale e relative pertinenze.

ART. 11 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 12 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applicano all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.
3. Le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 oppure effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 12,00.

ART. 14 –DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonio Marasca



IL PRESIDENTE
Ing. Antonio Sardellitti

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:


è stata affissa al sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capogruppo consiliari.

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18 LUG. 2012 al 2 AGO. 2012 ed è divenuta esecutiva oggi decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera prot.n. in data
in quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
a richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

Dalla Residenza Comunale li, 18 LUG. 2012

PROT. n° 7833 /



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio MARASCA

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
COL N. 844 DI REPERTORIO
DAL 18-07-12 AL 02-08-12
L'INCARICATO
Roulo

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e/o 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana